

La Camera,  
premessi che:

le aziende vitivinicole siciliane si trovano ad affrontare la peggiore crisi di sempre che, oltre a risentire, come in tutti i comparti produttivi agricoli, della gravissima fase congiunturale, è aggravata da diverse deficienze strutturali delle stesse aziende;

la fase di tempo eccezionalmente stabile e soleggiato che si è avuta durante tutto il periodo estivo dovuta al campo anticiclonico nord africano, che ha rafforzato la propria azione sul Mediterraneo centrale, come si evince dai dati elaborati dal SIAS, ha portato le temperature massime ampiamente sopra le medie climatiche del periodo, con scarti positivi superiori ai 7°C che si sono verificati per diversi giorni consecutivi;

il persistere per buona parte dell'estate, e in particolare per il periodo compreso tra il mese di agosto e la prima decade di settembre, di temperature eccezionali, di molto superiori alle medie stagionali, accompagnate da un periodo di siccità di parecchi mesi che aveva già stressato i vigneti, ha comportato una fortissima riduzione della produzione;

la riduzione della produzione è stimabile in circa il 50 per cento rispetto alla media degli anni precedenti. Pur volendo imputare una parte di tale riduzione alla vendemmia verde, che è pari all'11 per cento della superficie vitata siciliana, rimane intorno al 40 per cento il danno causato dagli eccessi termici del periodo agosto/settembre;

la gravità e l'ampiezza dell'attuale crisi rischiano, pertanto, se non opportunamente contrastati di portare al fallimento migliaia di aziende vitivinicole siciliane, comprese le cantine sociali, con gravissime ripercussioni non solo economiche, ma anche sociali e ambientali;

le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative cantine sociali, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, possono beneficiare degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004;

al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al punto precedente, nei limiti

dell'entità del danno, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;

c) proroga delle operazioni di credito agrario;

d) agevolazioni previdenziali;

vi sono le condizioni per la richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dello stesso piano, per l'assenza di una adeguata offerta assicurativa per coprire i rischi da eccessi termici. Infatti, molti viticoltori, pur manifestando l'interesse a sottoscrivere polizze, non hanno trovato sul mercato assicurativo una sufficiente offerta a coprire tutte le richieste,

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente per effettuare tutti gli interventi, di propria competenza, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle aziende vitivinicole siciliane;

ad attivarsi affinché nel piano di riparto delle somme da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale (FSN) e da trasferire alle regioni si tenga in debito conto la gravissima situazione di crisi della vitivinicoltura siciliana.

(1-00741) «Siragusa, Oliverio, Berretta, Bossa, Brandolini, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, Fiorio, Ghizzoni, Murer, Sbröllini, Servodio, Trappolino».